

CONTABILITÀ

La riattribuzione delle ritenute: disciplina fiscale e aspetti contabili

di Viviana Grippo

Secondo il disposto dell'[articolo 5 Tuir](#) i **redditi** prodotti dalle **associazioni professionali** sono imputati agli associati indipendentemente dalla loro percezione ed in proporzione alla quota di partecipazione agli utili da ognuno posseduta.

Allo stesso modo deve avvenire la **ripartizione delle ritenute operate** sui redditi delle società o associazioni di cui al citato [articolo 5 Tuir](#), con la conseguenza che queste si scompteranno dalle imposte dovute dai **singoli soci**, associati o partecipanti **nella medesima proporzione del riparto degli utili**.

Come noto, la [circolare AdE 56/E/2009](#) ha introdotto la possibilità di **restituire le ritenute** non utilizzate dai soci, associati o partecipanti alla società o associazione.

Si tratta, chiaramente, di una possibilità molto interessante che permette ai **soci e associati** di non trovarsi in continuo a credito verso l'Erario. Al fine della **riattribuzione**, tuttavia, occorrerà seguire un apposito **iter** sintetizzabile come segue:

- durante l'anno la società/associazione subisce le **ritenute sui compensi che incassa dai propri clienti**,
- alla fine del periodo d'imposta le ritenute sono **imputate ai soci o associati**,
- il socio o associato inserisce le ritenute spettanti nella propria **dichiarazione** e le utilizza per azzerare le proprie imposte;
- il socio o associato può quindi **restituire** alla società o associazione l'eventuale **eccedenza di credito** non utilizzato;
- la **società o l'associazione** può a questo punto **utilizzare il credito** ad essa ceduto per compensare tributi e contributivi propri;
- la società o associazione erogherà quindi al socio o associato un **importo in denaro** esattamente corrispondente alle **ritenute ricevute**.

Dal punto di vista **dichiarativo** la cessione delle ritenute sarà indicata:

- nel **quadro RN** del **socio/associato**,
- nel **quadro RO** (nel modello **Redditi 2018** dal **rigo RO11** in poi),
- nel **quadro RX** della dichiarazione della società/associazione.

Si ricorda che la restituzione dell'eccedenza è **definitiva** e una volta effettuata non può più essere modificata.

Le **scritture contabili** da eseguirsi seguono l'iter prima richiamato. In particolare, dapprima deve essere rilevata, per ogni singola prestazione, la nascita del **credito verso l'Erario** per la ritenuta subita. Successivamente si provvederà a **imputare ai soci o associati** le ritenute, poi, seguirà la **restituzione** delle stesse.

Si supponga che, a fine anno, l'ammontare delle **ritenute subite** dallo studio ammonti ad euro 250.000,00 e che i soci utilizzino, per la compensazione delle proprie imposte, euro 185.000,00: si rileverà l'ammontare delle ritenute che i soci utilizzeranno lasciando quindi allo studio la parte restante.

Diversi	a	Ritenute subite su compensi di lavoro autonomo	185.000,00
---------	---	--	------------

Socio A c/prelevamenti	25.000,00
------------------------	-----------

Socio B c/ prelevamenti	55.000,00
-------------------------	-----------

Socio C c/prelevamenti	105.000,00
------------------------	------------

Si procede quindi all'utilizzo dei crediti.

Lo studio o la associazione utilizzerà quindi il credito ricevuto per il versamento delle proprie imposte e contributi fino ad esaurimento dello stesso, la compensazione avverrà con **modello F24 e codice tributo 6830** denominato "*Credito Irpef derivante dalle ritenute residue riattribuite dai soci ai soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir*", sezione Erario, indicando quale anno di riferimento quello relativo al periodo di imposta cui il credito sorge.

Successivamente al socio andrà **liquidata** la parte di ritenute lasciate a disposizione dell'associazione. In base all'esempio fatto, considerando un ammontare di ritenute residuo pari ad euro 65.000,00, si registrerà la seguente scrittura:

Diversi	a	Banca c/c	65.000,00
---------	---	-----------	-----------

Socio X c/prelevamenti	8.781,50
------------------------	----------

Socio Y c/ prelevamenti	19.324,50
-------------------------	-----------

Socio Z c/prelevamenti	36.894,00
------------------------	-----------

In ogni caso i conguagli in denaro operati tra studio e socio sono di tipo finanziario e non hanno effetti reddituali in capo ad alcuno dei soggetti coinvolti.

Va inoltre sottolineato che il **trasferimento delle ritenute** deve avere **data certa** ed è soggetto ad esplicito assenso da parte degli associati.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

IL REDDITO PROFESSIONALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)